

Iscrizione N: MI11422
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno devono essere rinnovate ogni 10 anni. Prevede, altresì, che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs 205/10;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la direttiva del Comitato nazionale dell'Albo 15 marzo 2011 n. 432, recante indicazioni riguardanti la procedura di aggiornamento delle iscrizioni ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data;

Vista la domanda di aggiornamento Prot. n. 44204/2011 del 15/04/2011 presentata dall'impresa **PRANDELLI SANTO SRL**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 21/10/2011.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa **PRANDELLI SANTO SRL** con sede in VILLA CARCINA (BS), VIA VENETO 70/72 iscritta al registro delle imprese con il numero 01303150179;

Legali rappresentanti:

PRANDELLI GIUSEPPE

codice fiscale: PRNGPP59L27E738W

carica: presidente del consiglio di amministrazione

PRANDELLI MAURIZIO

codice fiscale: PRNMRZ63T06E738T

carica: consigliere delegato

PRANDELLI SILVIO

codice fiscale: PRNSLV61S12B157K

carica: consigliere

Attività svolta/e

SBANCAMENTO TERRENI, ESCAVAZIONE GHIAIA E SABBIA, MANUTENZIONE STRADE, COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI.

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno prodotti dalla/e suddetta/e attività dal 21/10/2011.

PRANDELLI SANTO SRL

Numero Iscrizione MI11422

Provvedimento di Modifica

Prot. n.92034/2011 del 02/11/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

Inizio validità: 21/10/2011

Fine validità: 21/10/2021

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02]
[17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11]
[17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04]

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*] [15.02.02*] [16.01.07*] [16.06.01*] [16.06.02*] [17.01.06*]
[17.02.04*] [17.03.01*] [17.03.03*] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.05*] [17.05.07*] [17.06.03*]
[17.08.01*] [17.09.01*] [17.09.02*] [17.09.03*]

Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:

AC43153
AJG432
BB166JS
BE945HW
BM343FV
BV057DY
BV403DY
BX687NX
CL424AX
CV410XV
CV425XV
CY759CZ
DE592RR
DK481HY
DN989MS

Art. 2

(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche

PRANDELLI SANTO SRL
Numero Iscrizione MI11422
Provvedimento di Modifica

Prot. n.92034/2011 del 02/11/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO

Via Meravigli, 9/B

Dlgs 152/06

disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.

6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
13. La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 02/11/2011

Il Segretario
- Paolo Pipere -

Il Presidente
- Massimo Ferlini -

PRANDELLI SANTO SRL
Numero Iscrizione MI11422
Provvedimento di Modifica

Prot. n.92034/2011 del 02/11/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

**Albo Nazionale
Gestori Ambientali
Sezione Regionale Lombardia**



**ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DELL'ARTICOLO
18, COMMA 2, DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120**

Prot. N° **63533/2019** del **09/08/2019**

VISTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' PRESENTATA IN DATA **08/08/2019** AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120 RELATIVA ALLA VARIAZIONE DELL'ISCRIZIONE PER VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI VEICOLI NELL'AMBITO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI N. **MI11422**

Impresa / ente : **PRANDELLI SANTO SRL**
Codice Fiscale / VAT : **01303150179**

Si attesta la verifica della completezza della documentazione presentata relativa ai seguenti veicoli:

Targa: **BSA60804** **Inserimento nuovo mezzo**
Telaio: **WDB4241261W146746**
Tipo: **AUTOVEICOLO - AUTOCARRO**
Categorie: **2 bis**
Titolo di disponibilità: **proprietà dell'impresa**
Fino al: **07/10/2019**

Targa: **FV788JH** **Inserimento nuovo mezzo**
Telaio: **WDB96421610369568**
Tipo: **AUTOVEICOLO - AUTOCARRO**
Categorie: **2 bis**
Titolo di disponibilità: **proprietà dell'impresa**
Fino al: **07/10/2019**

Il presente documento è rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, del D.M. 3 Giugno 2014, n. 120 e riporta le scadenze di utilizzo per ciascuno dei veicoli sopra elencati.

Il segretario
Fiorenza Busetti

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 , c, 2, D.Lgs. 12/02/93, n. 39)



¹ Nell'attesa del relativo provvedimento di variazione, l'accettazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è valida per un periodo massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, o inferiore nei casi in cui il termine di disponibilità del veicolo sia inferiore a 60 giorni.

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI11422
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Visto il proprio provvedimento del 16/05/2006 Prot. N° 25736/2007 con il quale l'impresa PRANDELLI SANTO SRL è stata iscritta nell'Albo al n. MI11422;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 08/08/2019 registrata al numero di protocollo 63470/2019;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia del **18/09/2019** con cui è stata accolta la richiesta di variazione dell'iscrizione;

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1
(iscrizione)

Denominazione: PRANDELLI SANTO SRL
Con Sede a: VILLA CARCINA (BS)
Indirizzo: VIA VENETO 70/72
CAP: 25060
C. F.: 01303150179

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: **BSA60804**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WDB4241261W 146746
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FV788JH**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WDB96421610369568
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

PRANDELLI SANTO SRL
Numero Iscrizione MI11422
Provvedimento di Modifica

Prot. n.70297/2019 del 23/09/2019



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi:

Targa: **BSA60804**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB4241261W 146746

Targa: **FV788JH**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB96421610369568

Art. 2
(prescrizioni)

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 25736/2007 del 16/05/2006 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 23/09/2019

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n.3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano)



**ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DELL'ARTICOLO
18, COMMA 2, DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120**

Prot. N° **63533/2019** del **09/08/2019**

VISTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' PRESENTATA IN DATA **08/08/2019** AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120 RELATIVA ALLA VARIAZIONE DELL'ISCRIZIONE PER VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI VEICOLI NELL'AMBITO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI N. **MI11422**

Impresa / ente : **PRANDELLI SANTO SRL**
Codice Fiscale / VAT : **01303150179**

Si attesta la verifica della completezza della documentazione presentata relativa ai seguenti veicoli:

Targa:	BSA60804	Inserimento nuovo mezzo
Telaio:	WDB4241261W146746	
Tipo:	AUTOVEICOLO - AUTOCARRO	
Categorie:	2 bis	
Titolo di disponibilità:	proprietà dell'impresa	
Fino al:	07/10/2019	

Targa:	FV788JH	Inserimento nuovo mezzo
Telaio:	WDB96421610369568	
Tipo:	AUTOVEICOLO - AUTOCARRO	
Categorie:	2 bis	
Titolo di disponibilità:	proprietà dell'impresa	
Fino al:	07/10/2019	

Il presente documento è rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, del D.M. 3 Giugno 2014, n. 120 e riporta le scadenze di utilizzo per ciascuno dei veicoli sopra elencati.

Il segretario
Fiorenza Busetti

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 , c, 2, D.Lgs. 12/02/93, n. 39)



¹ Nell'attesa del relativo provvedimento di variazione, l'accettazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è valida per un periodo massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, o inferiore nei casi in cui il termine di disponibilità del veicolo sia inferiore a 60 giorni.

**ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DELL'ARTICOLO
18, COMMA 2, DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120**

Prot. N° **29088/2020** del **21/05/2020**

VISTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' PRESENTATA IN DATA **20/05/2020** AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120 RELATIVA ALLA VARIAZIONE DELL'ISCRIZIONE PER VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI VEICOLI NELL'AMBITO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI N. **MI11422**

Impresa / ente : **PRANDELLI SANTO SRL**
Codice Fiscale / VAT : **01303150179**

Si attesta la verifica della completezza della documentazione presentata relativa ai seguenti veicoli:

Targa:	LC011077	Inserimento nuovo mezzo
Telaio:	WMAT361976L018565	
Tipo:	AUTOVEICOLO - AUTOCARRO	
Categorie:	2 bis	
Titolo di disponibilità:	proprietà dell'impresa	
Fino al:	19/07/2020	

Il presente documento è rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, del D.M. 3 Giugno 2014, n. 120 e riporta le scadenze di utilizzo per ciascuno dei veicoli sopra elencati.

Il segretario
Fiorenza Busetti

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 , c, 2, D.Lgs. 12/02/93, n. 39)



¹ Nell'attesa del relativo provvedimento di variazione, l'accettazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è valida per un periodo massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, o inferiore nei casi in cui il termine di disponibilità del veicolo sia inferiore a 60 giorni.

Iscrizione N: MI11422
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;

Visto il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola l'iscrizione con procedura semplificata;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo prot. 03/CN/ALBO del 22 febbraio 2017 e prot. 03/CN/ALBO del 24 giugno 2020, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

Vista la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione presentata in data **03/06/2021** registrata al numero di protocollo **71815/2021**;

Vista la deliberazione della **Sezione regionale della Lombardia** in data **28/06/2021** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **2-bis** dell'impresa **PRANDELLI SANTO SRL**;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente:

Denominazione: PRANDELLI SANTO SRL
Con Sede a: VILLA CARCINA (BS)
Indirizzo: VIA VENETO 70/72
CAP: 25060
Codice Fiscale: 01303150179

è rinnovata nell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria **2bis**.

Inizio validità: 22/10/2021

Fine validità: 22/10/2031

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

Attività svolta/e dall'impresa:

SBANCAMENTO TERRENI, ESCAVAZIONE GHIAIA E SABBIA, MANUTENZIONE STRADE, COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI.

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Tipologie di rifiuti:

PRANDELLI SANTO SRL
Numero Iscrizione MI11422
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.82617/2021 del 29/06/2021



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Rifiuti non pericolosi

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02]
[17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11]
[17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04]

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*] [15.02.02*] [16.01.07*] [16.06.01*] [16.06.02*] [17.01.06*]
[17.02.04*] [17.03.01*] [17.03.03*] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.05*] [17.05.07*] [17.06.03*]
[17.08.01*] [17.09.01*] [17.09.02*] [17.09.03*]

Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:

Targa: **BB166JS** **uso proprio**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: YV2J4DAD3XA292223

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **BE945HW** **uso proprio**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB9521611K399599

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **BM343FV** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZCFC2970005289390

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **BSA60804** **uso proprio**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB4241261W146746

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **BV057DY** **uso proprio**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZCFB1HG8002356725

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **BV403DY** **uso proprio**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WJMB1VPT00C089000

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **BX687NX** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZCFC60A0005301934

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **CL424AX** **uso proprio**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: YV2J4CFG83B345225

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Targa: **CV425XV** **uso proprio**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WDB9323141K952517
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **CY759CZ** **uso proprio**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WDB9323141K996762
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **DE592RR** **uso proprio esente licenza**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: MMBCNKB407D128779
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **DK481HY** **uso proprio**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WMAH39ZZ27M464686
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **DN989MS** **uso proprio**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WMA39SZZ28M516223
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FV788JH** **uso proprio**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WDB96421610369568
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **LC011077** **uso proprio**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WMAT361976L018565
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **CV410XV** **uso proprio**
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WDB9341611L012986
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **AJG432** **uso proprio esente licenza**
Tipo veicolo: MACCHINA OPERATRICE
Numero di telaio: ZA9F10941M1A90016
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **AC43153** **uso proprio**
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9EUROPLI0C37149
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Art. 3
(prescrizioni)



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

(come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 29/06/2021

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano)



Iscrizione N: MI11422
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a);

Vista l'autorizzazione Prot. N. 82617/2021 del 29/06/2021 rilasciata a seguito di richiesta di rinnovo in categoria 2bis senza alcuna modifica rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

Visto che, nella riunione del 28/06/2021, la Sezione Regionale Lombardia ha ritenuto necessario revocare i codici EER 170508 e 170507* in quanto nell'attività svolta e denunciata al registro delle imprese non espressamente riportata la "costruzione e manutenzione delle linee ferroviarie", il codice EER 170505* in quanto supera il quantitativo trasportabile di 30kg/l giornalieri, 130205* 130206* 130207* 130208* 160107* 160601* 160602* in quanto non attinenti all'attività svolta e denunciata al registro delle imprese;

Visto che in data 15/07/2021 con prot. 90059/2021 è stato avviato procedimento amministrativo in autotutela ai sensi dell'art. 7 legge 241/1990 finalizzato ad eventuale riforma parziale dell'iscrizione MI11422;

Visto che l'impresa non ha prodotto alcuna controdeduzione nei termini previsti dal procedimento di autotutela;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 24/09/2021 con la quale è stato disposto di procedere, ai sensi dell'art. 21-quinques della legge 241/1990 s.m.i., alla revoca parziale del provvedimento prot. n. 82617/2021 del 29/06/2021 limitatamente alla revoca dei codici EER come di seguito specificati;

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1
(iscrizione)

Denominazione: PRANDELLI SANTO SRL
Con Sede a: VILLA CARCINA (BS)
Indirizzo: VIA VENETO 70/72
CAP: 25060
C. F.: 01303150179

LE SEGUENTI VARIAZIONI
a decorrere dal ricevimento del presente provvedimento

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi revocati:
[17.05.08]



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Rifiuti pericolosi revocati:

[13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*] [16.01.07*] [16.06.01*] [16.06.02*] [17.05.05*] [17.05.07*]

Art. 2
(prescrizioni)

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 82617/2021 del 29/06/2021 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 24/09/2021

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

